

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1292

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CATANOSO GENOESE**

Disposizioni per l'estensione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle indennità di imbarco, di navigazione, di immersione, di aeronavigazione e di volo previste per il personale delle Forze armate e di polizia

Presentata il 2 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dopo aver affrontato e vinto la battaglia legata alla trasformazione del rapporto d'impiego da privato in pubblicistico, è ancora oggi l'unico Corpo dello Stato cui non è riconosciuto lo *status* di Forza di polizia seppur assoggettato nell'espletamento dell'attività istituzionale a compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Infatti, attraverso la legge delega 30 settembre 2004, n. 252, e il successivo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il rapporto di lavoro degli appartenenti al Corpo è stato ricondotto alla natura pubblicistica.

Da molti anni ormai questi operatori deputati alla prevenzione, sicurezza e soccorso, oltre che alla salvaguardia ed alla sicurezza delle persone, dei beni e delle

cose tentano di confluire nel cosiddetto « Comparto della sicurezza » recependo il riconoscimento dello *status* di Forza di polizia, fermi restando i compiti istituzionali e la conseguente collocazione nel medesimo procedimento negoziale previsti per le Forze di polizia. Tale *vulnus* normativo determina forti sperequazioni sia normative che giuridiche, oltre che economiche. Le organizzazioni sindacali di categoria hanno tentato, nel corso degli anni, di evidenziare al legislatore e all'opinione pubblica tale condizione diventata ormai insostenibile.

In particolare la Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori (CONFSAL) vigili del fuoco, ha sensibilizzato i parlamentari a prendere in considerazione la riforma del Corpo.

Basta confrontare le buste paga di un capo squadra dei vigili del fuoco e di un sovrintendente del Corpo forestale dello Stato, con pari qualifica, per notare una differenza a danno del primo di circa 300 euro mensili.

Oppure, basti pensare che i vigili del fuoco non hanno riconosciuta una polizza assicurativa, specialmente in favore degli autisti, che li tuteli da eventuali danni cagionati a terzi nell'assolvimento dei loro delicati compiti istituzionali. Oppure, all'aumento di servizio di un anno ogni cinque di cui godono le Forze di polizia ai fini pensionistici, ma che per i vigili del fuoco pare proprio un diritto inarrivabile o ancora al mancato riconoscimento dello *status* di categoria sottoposta a lavoro usurante seppure i vigili del fuoco registrano la più alta percentuale di mortalità e di malattie professionali nell'espletamento del proprio servizio.

Si pensi all'indennità di imbarco e di navigazione, riconosciuta al personale in servizio presso i nuclei navali delle Forze di polizia e in generale al personale specialista di tutti gli altri Corpi sia ad ordinamento civile, sia ad ordinamento militare, oppure all'indennità di volo e di aeronavigazione.

Si ricorda che i vigili del fuoco sono stati i primi civili dopo il personale dell'Aeronautica militare a portare soccorso con l'ausilio di elicotteri.

Si pensi che dal 1954 fino agli anni settanta la Polizia di Stato volava con i propri osservatori a bordo degli elicotteri dei vigili del fuoco; già dal recente passato, attraverso specifiche interrogazioni, è stato fatto presente che l'indennità di volo della componente aerea dei vigili del fuoco non è equiparata al resto dei Corpi dello Stato dotati di aeromobili, in particolare della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato. Ad oggi nulla è cambiato e, nonostante le attività prestate dai vigili del fuoco presentino un'identità funzionale per quanto riguarda le finalità di pubblica sicurezza e difesa e di conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi, vi è ancora una disparità di trattamento retributivo a fronte di man-

sioni e di responsabilità equivalenti, tanto che gli aeronaviganti vigili del fuoco si trovano ultimi in fatto di riconoscimenti giuridici ed economici: l'indennità di volo della componente aerea dei vigili del fuoco è determinata in maniera completamente diversa (natura provvisoria e non pensionabile e senza la legge cosiddetta « di trascinarsi ») rispetto agli altri Corpi dello Stato.

Infatti, è ancora considerata come un'indennità accessoria rispetto alla normale retribuzione (viene pagata come indennità accessoria al di fuori dello stipendio e sempre con quattro mesi e oltre di ritardo); l'indennità di volo per i vigili del fuoco prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 (ora non più applicato a seguito di un successivo contratto collettivo nazionale di lavoro) che contempla una copertura equiparata a quella prevista per il personale di volo della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato non è ancora stata riconosciuta.

Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, relativo al nuovo inquadramento economico, posizioni economiche e profili professionali del personale aeronavigante dei vigili del fuoco è attuato parzialmente; gli elicotteristi dei vigili del fuoco ancora oggi sono l'unico Corpo dello Stato al quale non viene pagata l'indennità di allievo pilota specialista durante i corsi di base della durata di un anno, che si tengono rispettivamente presso la scuola dell'Aeronautica militare di Frosinone e presso la società Agusta.

A differenza degli altri Corpi dello Stato che volano, come ad esempio la Polizia di Stato, la il Corpo della guardia di finanza, il Corpo forestale dello Stato e l'Arma dei carabinieri, al personale pilota specialista dei vigili del fuoco con un organico teorico pari a 350 unità dislocate su 13 nuclei, non viene pagata l'indennità di « pronto impiego aereo operativo ». Inoltre i vigili del fuoco percepiscono quale indennità di generi di conforto mensili una somma pari a circa

10-15 euro mentre gli altri Corpi dello Stato ne ricevono 80-90; tutti i Corpi dello Stato, con un'apposita legge, hanno visto l'adeguamento della loro indennità di volo agli aumenti che l'Aeronautica applica al proprio personale per arginare l'esodo verso ditte private, mentre i vigili del fuoco anche in questo caso si distinguono in negativo per le occasioni mancate.

Il personale elicotterista, spesso inviato in missione per corsi, copertura del servizio presso altre sedi o per visite mediche, deve sempre anticipare le spese della missione mentre i rimborsi delle spese già anticipate dal personale dipendente non sono pagati prima di sei mesi. Tutte queste discriminazioni portano l'operatore aeronautico dei vigili del fuoco a percepire in totale circa 500-600 euro in meno rispetto agli appartenenti alla Polizia di Stato che, ribadiamo, fanno parte del medesimo Ministero dell'interno e agli altri Corpi dello Stato, sempre a parità di anzianità di servizio.

Attualmente lo stipendio medio mensile di un pilota dei vigili del fuoco con un'anzianità di servizio di circa ventidue anni, che pilota aeromobili del valore di circa 15 miliardi delle vecchie lire e che rischia la vita in missioni di soccorso in condizioni estreme, è di poco superiore a 2.000 euro (al netto, compresa l'indennità di volo) mentre un pilota elicotterista dei vigili del fuoco di Trento, guadagna oltre 3.000 euro al mese.

Il mancato riconoscimento di adeguate retribuzioni sta provocando un esodo di professionisti e specialisti formati dallo Stato; tale situazione, oltre che generare amarezza, rappresenta anche un grande spreco di denaro pubblico investito per le professionalità dei tecnici al servizio dello Stato.

Riteniamo doveroso riconoscere al personale dei vigili del fuoco le stesse indennità previste per gli altri Corpi dello Stato, considerato che le funzioni e le responsabilità nello svolgimento dei propri compiti sono le medesime.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano gli articoli 5, 6 e 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni.

ART. 2.

1. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica l'articolo 8 della legge 27 maggio 1977, n. 284.

